



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 04110/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania**

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
1115 del 2015, proposto da:

Maria Annunziata Moschella,
rappresentato e difeso dagli avv.
Sabato Pisapia, Antonio Cammarota,
con domicilio eletto presso Antonella
Spagnuolo in Napoli, Via Belvedere N.
222;

contro

Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania,

rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, domiciliata in Napoli,
Via Diaz, 11,

nei confronti di

Daniela Irollo, rappresentata e difesa
gli avv. Anna Pina Micuccio, Gaetano
Paolino, Maria Annunziata, con
domicilio presso Gaetano Paolino(
Segreteria T.A.R);

Erika Picariello, Rosa Esca;

per l'annullamento

della graduatoria finale di merito
approvata con provvedimento
n.AOODRCA 9248 del 18/12/2014
relativa al concorso per esami e titoli
per il reclutamento di dirigenti
scolastici per la scuola primaria
secondaria di primo secondaria di
secondo grado e per gli istituti
educativi - comunicazione esclusione
dalla procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca e di

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Daniela Irollo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che la notifica, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in

graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in

giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3E3C2U6B3UWKN6OYD365...> 5/9](http://www.giustizia-</p></div><div data-bbox=)

amministrativa.it attraverso
l'inserimento del numero di registro
generale del tribunale amministrativo
regionale competente, (V) l'indicazione
che il testo integrale del ricorso può
essere consultato sul sito internet
dell'amministrazione competente (VI)
l'indicazione nominativa dei soggetti
controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di
pubblicare, previa consegna del ricorso
e dell'elenco dei controinteressati a
cura di parte ricorrente sul supporto
(cartaceo o informatico) indicato
dall'amministrazione stessa, sul
proprio sito il testo integrale del
ricorso e dell'elenco nominativo dei
controinteressati in calce ai quali dovrà
essere inserito l'avviso che la
pubblicazione viene effettuata in
esecuzione della presente ordinanza
della Quarta Sezione del TAR
Campania individuata con data,
numero di ricorso e numero di
provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà
rimuovere dal proprio sito, sino alla
pubblicazione della sentenza definitiva,

il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti

per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il 30 luglio, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 02.12.2015, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 02.12.2015

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo
Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)